



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Deliberazione n. 41
del 27-12-2023

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N.175 E SS.MM.II - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e in applicazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.14 del 28.03.2022, si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, in modalità a distanza mediante videoconferenza ed in presenza.

All'appello, i componenti del Consiglio Comunale convocati a seduta in modalità a distanza ed in presenza:

TOGNI GIUSEPPE	Presente in sede	GUSMINI ANDREA	Presente in sede
CARMINATI ALICE	Presente in sede	PALAZZINI ROBERTO	Presente in sede
BRITTA MARIA	Presente in videoconferenza	LORENZI CRISTIAN	Presente in sede
TAIOCCI DANIELE	Presente in sede	VALOTA GIOVANNI	Presente in sede
ALBORGHETTI MORGANA	Presente in videoconferenza	BASSANI IVAN	Presente in sede
DI PALMA CARMELA	Presente in sede		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Mattia Signorelli, presente in sede, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

PREMESSO che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del Consiglio Comunale che prevede all'art. 19 la registrazione integrale degli interventi;

CONSIDERATO che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare;
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

CONSIDERATO che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, co 12 quater TUSP);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

POSTO pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavernago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettano i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 27-12-2023 - Pag. 5 - COMUNE DI CAVERNAGO



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PREMESSO ALTRESI' CHE l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

DATO ATTO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Cavernago ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016. Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate."

PRESO ATTO CHE per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18/05/2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente,*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 27-12-2023 - Pag. 6 - COMUNE DI CAVERNAGO



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RIBADITO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / Fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

CONSIDERATO ALTRESI' CHE le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 27-12-2023 - Pag. 7 - COMUNE DI CAVERNAGO



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ATTESA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO, pertanto, che dopo la revisione del 2015, del 2017, 2018, nonché quella ordinaria del 2019 e del 2020, il comune di Cavernago risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Uniacque spa	0,16%
Servizi Comunali srl	0,04%

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il servizio finanziario ha predisposto il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 allegato alla presente, che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUPS, intende fare proprio ed approvare;

ESAMINATE:

- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 comma 1 TUSP);
- la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17 commi 3 e 4 D.L. 90/2014);
- la scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17 commi 3 e 4 D.L. 90/2014);

DATO ATTO che è stata completata la procedura di fusione per incorporazione della società Aqualis s.p.a. di cui era dato conto nella delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2020;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

PRECISATO che il Comune di Cavernago non possiede rappresentanti presso organi di Governo, Società ed Enti e pertanto la scheda non verrà compilata;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

SOTTOLINEATO CHE l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO dell'allegato parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, nostro protocollo 8849 del 18.12.2023;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Sindaco chiama al voto i consiglieri presenti in aula:
favorevoli nr.9, nessun contrario, nessun astenuto

Il Sindaco chiama al voto per l'immediata eseguibilità i consiglieri presenti in aula:
favorevoli nr.9, nessun contrario, nessun astenuto

Il Sindaco chiama al voto il consigliere Britta Maria (presente in videoconferenza) che dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di deliberazione ed all'immediata eseguibilità.

Il Sindaco chiama al voto il consigliere Alborghetti Morgana (presente in videoconferenza) che dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di deliberazione ed all'immediata eseguibilità.

DELIBERA

- 1) Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il Piano di revisione periodica 2023 delle società partecipate detenute alla data del 31/12/2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione costituisce altresì relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella ricognizione straordinaria approvata con deliberazione consiliare n. 44 del 19/12/2018;



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

- 4) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, come esposto nella relazione tecnica che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 5) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Cavernago in allegato;
- 7) Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 ss.mm.ii.;
- 8) Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
- 9) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TOGNI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIGNORELLI MATTIA



COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio interessato

F.to GIULIVI EMILIA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to GIULIVI EMILIA

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-01-2024 al giorno 17-01-2024.

Cavernago, li 02-01-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Marianrosa Armanni

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale.

☐ La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

Cavernago, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Signorelli Mattia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 27-12-2023.

Cavernago, li 02-01-2024



IL FUNZIONARIO
Mazzola Enrico